

COMUNE DI BELVÌ - Provincia di Nuoro

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo comunale attesta che copia del presente atto è stata affissa all'Albo pretorio di questo Comune dal 02.11.2010 al 19.11.2010

Belvì li 18.11.2010

Il Messo Comunale
(Agostino Onofri)



PROVINCIA DI NUORO

Direzione Generale – Ufficio di Piano



DETERMINAZIONE N. 2986

DEL 15 OTT. 2010

OGGETTO Imposizione del Vincolo Idrogeologico di cui all'art. 1 del R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 e all'art. 1 del R.D. 1126/1926, nelle aree delimitate dal PAI come aree di pericolosità da frana (comma 1 dell'art. 9 delle Norme di Attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico); Comune di Belvì

VISTO il R.D.L. 30.12.1923 n. 3267, "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani" che, sottopone a vincolo idrogeologico quei terreni che per effetto di utilizzazioni, contrastanti le buone pratiche d'uso, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque;

VISTO il R.D. 16.05.1926 n. 1126, "Approvazione del regolamento per l'applicazione del R.D.L. 30.12.1923 n. 3267";

VISTE le Prescrizioni di Massima e di Pulizia Forestale (PMPF) per i boschi e terreni sottoposti a Vincolo Idrogeologico approvate con Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 24/CFVA del 23/08/2006;

VISTO l'art. 61, secondo comma, della L.R. 12 giugno 2006, n. 9, "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali", che trasferisce alle Province la competenza in materia di determinazione finale dell'imposizione del vincolo idrogeologico di cui agli artt. 4 e 5 del R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;

VISTI gli artt. 56, 63 e 65 del D. Lgs. 152/2006 che indica il Piano di Bacino come strumento generale nel quale è incardinato il riordino del vincolo idrogeologico;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 54/33 del 30 dicembre 2004 e s.m.i. che approva il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);

VISTO il contenuto del comma 1 dell'art. 9 delle Norme di Attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) che prevede che l'organo competente della Regione Sardegna estenda il vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. 30.12.1923, n. 3267, alle aree delimitate dal PAI come aree di pericolosità da frana;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 37/15 del 30.07.2009 relativa all'Atto di indirizzo applicativo dell'art. 9 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico "Gestione delle aree a vincolo idrogeologico".

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.1 del R.D.L. n. 3267/1923 l'organo tecnico per la gestione e revisione del vincolo idrogeologico è il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale;

VISTA la proposta di estensione del Vincolo idrogeologico alle aree a pericolosità di frana, individuate con appositi elenchi catastali, mappe catastali e relativa relazione tecnica dal Servizio Territoriale dell'Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Nuoro;

PRESO ATTO che la proposta di cui sopra è stata elaborata secondo le procedure definite con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 37/15 del 30.07.2009 e pertanto sono stati esclusi i centri urbani e la delimitazione delle aree ha coinciso con i limiti più prossimi ed esterni al perimetro delle aree delimitate dal PAI come aree di pericolosità da frana, individuati alternativamente in corrispondenza: di elementi fisiografici e dei limiti dei mappali in tutto o in parte inclusi nelle medesime aree di pericolosità da frana;


VISTI gli atti e la documentazione relativa alla proposta dei terreni da sottoporre a vincolo idrogeologico, trasmessi dal comune di Belvì in data 25/06/2010, protocollo generale n. 19609 del 01/07/2010, completa di avvenuta pubblicazione nell'Albo Pretorio, con valore di notifica, per 90 giorni, dal 19/01/2010 al 19/04/2010;

PRESO ATTO che a seguito dei 90 giorni di esposizione dell'istanza all'Albo Pretorio del Comune di Belvì non sono pervenute opposizioni né alcuna osservazione è stata fatta dal Sindaco del medesimo Comune, in virtù del richiamato art. 3 R.D.L. 30.12.1923 n. 3267;

DETERMINA

- 1) DI IMPORRE** il Vincolo Idrogeologico di cui all'art. 1 del R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 in agro del Comune di Belvì nelle aree delimitate dal PAI come aree di pericolosità da frana, rappresentate e descritte nelle allegate mappe catastali, elenchi catastali e relazione tecnica, che fanno parte integrante della presente determinazione.
- 2)** Nelle superfici sottoposte a vincolo idrogeologico sono soggette all'autorizzazione della Provincia la trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura e la trasformazione dei suoli saldi in suoli soggetti a periodica lavorazione, ai sensi dell'art. 7 del R.D.L. 30.12.1923, n. 3267, la chiusura e la riapertura al pascolo e l'approvazione dei Piani di coltura e Conservazione e dei Piani economici degli Enti e dei privati.
- 3)** Il taglio dei boschi e la gestione dei pascoli e dei seminativi sono subordinati all'osservanza delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF), approvate con Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 24/CFVA del 23/08/2006.
- 4)** Nelle aree di pericolosità da frana soggette a vincolo idrogeologico, ai sensi del comma 1 dell'art. 9 delle Norme di Attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) (Aggiornato con Delibera G.R. n° 17/14 del 26 aprile 2006) :
 - a) è sempre negata l'esenzione totale o parziale dal vincolo;
 - b) è vietato il pascolo di caprini nei boschi e nei terreni cespugliati con funzioni protettive, nelle aree di pericolosità da frana molto elevata ed elevata;
 - c) le prescrizioni di massima e di polizia forestale stabiliscono entro un anno dall'entrata in vigore del PAI ulteriori limitazioni del pascolo sui terreni deteriorati allo scopo di permettere la ricostituzione della copertura erbosa;
 - d) i provvedimenti in materia di trasformazione colturale dimostrano espressamente l'assenza di riflessi negativi sulla stabilità dei suoli;
 - e) le utilizzazioni e le opere che possano distruggere o deteriorare la vegetazione o comportare modifiche nell'assetto idrogeologico dei terreni, sempre che siano consentite dal PAI, devono essere realizzate contestualmente ad opportune misure compensative;
 - f) l'applicazione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale è comunque subordinata alla conformità con le presenti norme.
- 5)** La presente determinazione, con i relative allegati, sarà inviata al Servizio Territoriale dell'Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Nuoro che dispone il deposito e la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Belvì per 15 giorni, così come previsto all'art. 10 del R.D. 1126/26.
- 6)** Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso al TAR Sardegna, nel termine perentorio di 60 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio, o ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il Direttore
Dott. Manuel Delogu



resp. proc. Dott. Anna Maria Soru